

Bruxelles, 21 gennaio 2025
(OR. en)

5131/25

LIMITE

CORLX 17
CFSP/PESC 30
RELEX 11
CYBER 7
JAI 17
FIN 13

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

1. Il 17 maggio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/797 e il regolamento (UE) 2019/796 concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri.
2. Il 9 dicembre 2024 il gruppo orizzontale "Questioni riguardanti il ciber spazio" ha convenuto che tre persone debbano essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2019/797 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/796.
3. Il 10 gennaio 2025 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha presentato al Consiglio una proposta relativa a una decisione del Consiglio che modifica la decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (doc. 5127/25) e una proposta relativa a un regolamento di esecuzione del Consiglio che attua il regolamento (UE) 2019/796, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri (doc. 5129/25).

4. Il 13 gennaio 2025 il gruppo dei consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) ha raggiunto un accordo sui testi dei progetti di decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio.
5. Si invita pertanto il Coreper a:
- confermare l'accordo sui progetti di decisione e regolamento di esecuzione del Consiglio;
 - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5128/25;
 - raccomandare al Consiglio di adottare il regolamento di esecuzione del Consiglio, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento 5130/25;
 - raccomandare al Consiglio di approvare l'avviso, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figura nell'allegato I della presente nota;
 - raccomandare al Consiglio di approvare l'avviso all'attenzione degli interessati, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale (serie "C"), che figura nell'allegato II della presente nota.
-

Avviso all'attenzione delle persone oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e al regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺, concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺, concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone figuranti nei summenzionati allegati debbano essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio e al regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio. I motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco delle persone in questione sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici.

Anteriormente al 14 febbraio 2025 le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

¹ GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5128/25.

² GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 1.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5130/25.

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri.

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2025/xxx del Consiglio⁺, e al regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio⁽²⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/xxx del Consiglio⁺⁺, concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e il regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺, concernenti misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l'Unione o i suoi Stati membri.

Il titolare del trattamento è il Consiglio dell'Unione europea rappresentato dalla direttrice generale della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l'unità RELEX.1, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

¹ GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 13.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5128/25.

² GU L 129 I del 17.5.2019, pag. 1.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5130/25.

Il responsabile della protezione dei dati del Consiglio può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2019/797, modificata dalla decisione (PESC) 2025/[numero] del Consiglio⁺, e del regolamento (UE) 2019/796, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/[numero] del Consiglio⁺⁺.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione (PESC) 2019/797 del Consiglio e nel regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi ai motivi che hanno determinato l'inserimento in elenco.

Le basi giuridiche del trattamento dei dati personali sono le decisioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 29 TUE e i regolamenti del Consiglio adottati a norma dell'articolo 215 TFUE che designano le persone fisiche (interessati) e impongono il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e per adempiere gli obblighi legali stabiliti nei suddetti atti giuridici ai quali è soggetto il titolare del trattamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio può ottenere i dati personali degli interessati dagli Stati membri e/o dal servizio europeo per l'azione esterna. I destinatari dei dati personali sono gli Stati membri, la Commissione europea e il servizio europeo per l'azione esterna.

⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione della decisione di cui al documento 5128/25.

⁺⁺ GU: inserire il numero e i riferimenti di pubblicazione del regolamento di cui al documento 5130/25.

Tutti i dati personali trattati dal Consiglio nell'ambito delle misure restrittive autonome dell'UE saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto del congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta o, in caso di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, fino alla pronuncia di una sentenza definitiva. I dati personali contenuti nei documenti registrati dal Consiglio sono conservati dal Consiglio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725.

Il Consiglio potrebbe dover scambiare dati personali relativi a un interessato con un paese terzo o un'organizzazione internazionale nel contesto del recepimento da parte del Consiglio delle designazioni delle Nazioni Unite o nel contesto della cooperazione internazionale per quanto riguarda la politica dell'UE in materia di misure restrittive.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale si basa su una o più delle seguenti condizioni, a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2018/1725:

- il trasferimento è necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
- il trasferimento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Nessun processo decisionale automatizzato è coinvolto nel trattamento dei dati personali dell'interessato.

Gli interessati hanno il diritto di informazione e il diritto di accesso ai loro dati personali. Hanno inoltre il diritto di rettificare e completare i loro dati. In determinate circostanze, potrebbero avere il diritto di ottenere la cancellazione dei loro dati personali o il diritto di opporsi al trattamento dei loro dati personali o di chiedere che esso sia limitato.

Gli interessati possono esercitare tali diritti inviando un'e-mail al titolare del trattamento con copia al responsabile della protezione dei dati, come indicato sopra.

In allegato alla richiesta gli interessati devono fornire una copia di un documento di identificazione che confermi la loro identità (carta d'identità o passaporto). Il documento deve contenere un numero di identificazione, il paese di rilascio, il periodo di validità, il nome, l'indirizzo e la data di nascita. Eventuali altri dati contenuti nella copia del documento di identificazione, come la foto o le caratteristiche personali, possono essere occultati.

Gli interessati hanno il diritto di proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

Prima di procedere in tal senso, si raccomanda agli interessati di provare a trovare una soluzione contattando il titolare del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati del Consiglio.
